

**DELIBERAZIONE 10 NOVEMBRE 2016
643/2016/E/EEL**

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA SOCIETÀ EXERGIA S.P.A. NEI
CONFRONTI DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. (ORA E-DISTRIBUZIONE S.P.A.)**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 10 novembre 2016

VISTI:

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 aprile 2010, ARG/elt 52/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 52/10);
- la deliberazione dell'Autorità 21 febbraio 2013, 64/2013/E/eel (di seguito: deliberazione 64/2013/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 12 novembre 2015, 539/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 539/2015/R/eel) e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: TISDC);
- la deliberazione dell'Autorità 10 marzo 2016, 101/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 101/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 23 aprile 2015, 177/2015/A;
- la nota prot. generale dell'Autorità, 013368 del 13 maggio 2014, con cui il Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati ha delegato

il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Con reclamo presentato il 4 maggio 2016 (prot. Autorità 12997 del 4 maggio 2016), Exergia S.p.a. (di seguito: reclamante) ha contestato ad Enel Distribuzione S.p.a. (oggi e-distribuzione S.p.a., di seguito: gestore), il mancato conguaglio dei corrispettivi addebitati in esecuzione del contratto di trasporto relativo alla fornitura di energia elettrica alla Rete Interna di Utenza (di seguito: RIU) di Torviscosa, in corrispondenza del POD IT001E00046647, relativamente al periodo 1° gennaio 2010-31 dicembre 2013;
2. con nota del 18 maggio 2016 (prot. Autorità 14494 del 18 maggio 2016), l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. con nota del 21 giugno 2016 (prot. Autorità 17814 del 22 giugno 2016), il reclamante ha quindi chiesto all'Autorità di essere audito, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della deliberazione 188/2012/E/com;
4. con nota del 28 giugno 2016 (prot. Autorità 18385 del 28 giugno 2016), l'Autorità ha richiesto al gestore alcune informazioni e, in particolare, *“di riferire i motivi posti alla base della fatturazione dei corrispettivi di trasporto a valere sull'energia elettrica consumata dalle utenze della Rete Interna di Utenza (RIU) di Torviscosa (POD IT001E00046647), nel periodo 1° gennaio 2010 - 31 dicembre 2013, pur in vigore dell'articolo 33, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, che prevede, per le RIU, l'applicazione dei suddetti corrispettivi tariffari all'energia elettrica prelevata nei punti di connessione”*; con la medesima nota l'Autorità ha altresì convocato le parti per l'audizione in contraddittorio, tenutasi in data 20 luglio 2016;
5. con nota del 12 luglio 2016 (prot. Autorità 19908 del 12 luglio 2016), l'Autorità ha sollecitato al gestore l'invio delle informazioni richieste in data 28 giugno 2016;
6. con nota del 19 luglio 2016 (prot. Autorità 20747 del 20 luglio 2016), il gestore ha trasmesso all'Autorità una comunicazione precedentemente inviata al reclamante in data 14 aprile 2016;
7. con nota del 21 luglio 2016 (prot. 20868), l'Autorità ha nuovamente sollecitato il gestore a fornire risposta alla suddetta richiesta di informazioni del 28 giugno 2016;
8. con nota del 25 luglio 2016 (prot. Autorità 21664 del 28 luglio 2016), il gestore ha risposto alla richiesta di informazioni, con un ritardo di 17 giorni rispetto al termine stabilito dall'articolo 5, comma 2, della deliberazione 188/2012/E/com;
9. in data 26 ottobre 2016, la Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli, ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della deliberazione 188/2012/E/com.

QUADRO NORMATIVO:

10. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni:

- l'articolo 33, della legge 99/09 e, in particolare:
 - i. il comma 6, il quale stabilisce che, per le RIU, i corrispettivi tariffari di trasporto e gli oneri generali di sistema “si applicano esclusivamente all’energia elettrica prelevata nei punti di connessione”;
 - ii. il comma 7, secondo cui “Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas adegua le proprie determinazioni tariffarie per dare attuazione a quanto disposto dai commi 5 e 6 del presente articolo”;
- la deliberazione ARG/elt 52/10 che individua, tra le Reti interne di utenza, anche la rete di Torviscosa (UD), gestita da Edison S.p.a.;
- l'articolo 31, comma 1, del TISDC, recante il Testo integrato per la regolazione dei sistemi di distribuzione chiusi, il quale prevede che, per le RIU esercite in “configurazione aperta”, i principi per la quantificazione e il riconoscimento dei corrispettivi di trasmissione e di distribuzione, nonché degli oneri generali di sistema, versati e non dovuti, vengano definiti dall’Autorità, nell’ambito di uno specifico procedimento, su istanza del gestore di rete privata;
- la deliberazione 101/2016/R/eel, recante “Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in merito ad alcuni aspetti riguardanti la rete della società Edison S.p.a., ubicata a Torviscosa, ai sensi della deliberazione dell’Autorità 539/2015/R/eel”, con cui l’Autorità ha avviato un procedimento volto a:
 - i. confermare ovvero escludere la RIU di Torviscosa dall’elenco delle RIU, anche mediante l’eventuale individuazione di condizioni da soddisfare;
 - ii. determinare, in conseguenza della decisione in ordine alla conferma o alla esclusione della RIU di Torviscosa dall’elenco delle RIU, gli eventuali principi per la quantificazione e il riconoscimento dei corrispettivi di trasmissione e di distribuzione, nonché delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema versati e non dovuti.

QUADRO FATTUALE:

11. Nel periodo 1 gennaio 2010 - 31 dicembre 2013, il reclamante e il gestore erano parti di un contratto di trasporto di energia elettrica, con riferimento al POD IT001E00046647, ubicato nella RIU di Torviscosa;

12. nel corso del suddetto periodo, il gestore ha fatturato al reclamante il servizio di trasporto dell'energia elettrica, applicando i corrispettivi e gli oneri previsti dalla regolazione all'energia elettrica consumata dal cliente finale della RIU, anziché all'energia prelevata attraverso il punto di connessione della RIU, secondo quanto previsto dall'articolo 33, comma 6, della legge 99/09;
13. in data 28 gennaio 2014, il reclamante chiedeva al gestore la restituzione dei corrispettivi di trasporto addebitati in relazione al POD IT001E00046647;
14. con nota del 7 febbraio 2014 (prot. Enel-DIS-07/02/2014-0109882), il gestore manifestava la propria disponibilità ad effettuare il conguaglio dei corrispettivi di trasporto richiesto dal reclamante, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 33, della legge 99/09, rilevando però che l'Autorità non aveva ancora adottato le determinazioni tariffarie di cui al comma 7 del predetto articolo 33, necessarie per effettuare il conguaglio; in altri termini, il gestore condizionava la restituzione dei corrispettivi di trasporto all'adozione, da parte dell'Autorità, delle predette determinazioni tariffarie;
15. con nota del 6 aprile 2016, il reclamante reiterava la propria richiesta di conguaglio, facendo notare come, con l'entrata in vigore della deliberazione 539/2015/R/eel, si fossero nel frattempo realizzate le condizioni poste dal gestore per l'esatta quantificazione dei corrispettivi da restituire;
16. con nota del 14 aprile 2016 (prot. Enel-DIS-14/04/2016-0250071), il gestore comunicava al reclamante di non poter procedere al conguaglio richiesto, in attesa delle decisioni che avrebbe assunto l'Autorità, in esito al procedimento avviato con deliberazione 101/2016/R/eel.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

17. Sostiene il reclamante che, con l'adozione della deliberazione 539/2015/R/eel, l'Autorità avrebbe determinato i criteri per quantificare il conguaglio dei corrispettivi di trasporto per le RIU, tra le quali figura, ai sensi della deliberazione ARG/elt 52/10, anche la rete di Torviscosa;
18. afferma, inoltre, il reclamante che l'adozione della deliberazione 101/2016/R/eel non avrebbe sospeso gli effetti dei provvedimenti sopra richiamati, i quali, pertanto, risultano pienamente efficaci e vincolanti; per l'effetto, il gestore sarebbe, quindi, tenuto a restituire immediatamente i corrispettivi di trasporto addebitatigli da e-distribuzione S.p.a. in esecuzione del contratto di trasporto sul POD IT001E00046647, nel periodo 1° gennaio 2010-31 dicembre 2013.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

19. Il gestore, pur disponibile a effettuare il conguaglio dei corrispettivi di trasporto richiesto dal reclamante, rileva, nondimeno, come detto conguaglio possa perfezionarsi solo a seguito dell'adozione, da parte dell'Autorità, delle

determinazioni tariffarie cui fanno rinvio sia la legge 99/09, che l'articolo 31 del TISDC;

20. il gestore evidenzia, inoltre, come la deliberazione 101/2016/R/eel revochi in dubbio la sussistenza dei requisiti previsti dalla deliberazione ARG/elt 52/10 per la qualificazione come RIU del sito di Torviscosa.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

21. Con riferimento al diritto del reclamante alla restituzione dei corrispettivi di trasporto versati in eccesso, si rinvia alla motivazione alla base della decisione adottata con deliberazione 64/2013/E/eel, riferita alla stessa RIU e ad analogo questione, in particolare laddove si è riconosciuto il “diritto al conguaglio della differenza tra il quantum calcolato sulla base dell'energia elettrica consumata dalle singole utenze ed il quantum da calcolarsi sulla base dell'energia elettrica prelevata nei punti di connessione con la rete pubblica” (punto 35);
22. in particolare, appare fondato, a regolazione vigente, il diritto del reclamante a vedersi restituiti i maggiori corrispettivi di trasporto corrisposti, nel periodo 1° gennaio 2010-31 dicembre 2013, in quanto tali corrispettivi sono stati calcolati sulla base dell'energia elettrica consumata dal cliente della RIU, anziché, come previsto dalla legge 99/09, sulla base dell'energia elettrica prelevata nel punto di connessione della RIU con la rete pubblica;
23. quanto all'obbligo del gestore di effettuare da subito il conguaglio richiesto, è necessario richiamare, preliminarmente, il comma 1 dell'articolo 31 del TISDC, che ha dato attuazione all'articolo 33, comma 7, della legge 99/09, laddove si prevede che, per le RIU esercite in “configurazione aperta”, i principi per la quantificazione e il riconoscimento dei corrispettivi di trasmissione e di distribuzione, nonché degli oneri generali di sistema, corrisposti ma non dovuti, sono definiti dall'Autorità, nell'ambito di uno specifico procedimento, da avviarsi su istanza del gestore della rete privata;
24. ebbene, nel corso del procedimento di trattazione del reclamo si è potuto accertare che la RIU di Torviscosa è stata gestita in “configurazione aperta” sin dal 2009, come attestato dal gestore con nota del 27 luglio 2016;
25. inoltre, dalle premesse della deliberazione 101/2016/R/eel, emerge chiaramente che, in data 10 dicembre 2015, Edison S.p.a., in qualità di gestore della RIU di Torviscosa, ha presentato un'istanza, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del TISDC, volta a ottenere la rideterminazione dei corrispettivi di trasmissione e di distribuzione e delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema dovuti per la RIU di Torviscosa;
26. con la medesima deliberazione 101/2016/R/eel l'Autorità ha quindi avviato il procedimento – previsto dall'articolo 31 del TISDC – volto, tra l'altro, a determinare i criteri per la quantificazione e il riconoscimento dei corrispettivi di trasporto versati e non dovuti nel periodo antecedente il 12 novembre 2015, data di entrata in vigore della deliberazione 539/2015/R/eel;

27. pertanto, alla luce di quanto detto, appare evidente che, se, da un lato, la deliberazione 101/2016/R/eel non ha in alcun modo inficiato o sospeso gli effetti delle deliberazioni ARG/elt 52/10 e 539/2015/R/eel, dall'altro, il procedimento avviato con la suddetta deliberazione 101/2016/R/eel non consente, ad oggi, di riconoscere l'esistenza di un obbligo, in capo al gestore, di immediata restituzione dei corrispettivi di trasporto da questi versati per la fornitura sul POD IT001E00046647 nel periodo 1° gennaio 2010-31 dicembre 2013;
28. ed infatti, si rammenta che il procedimento avviato con la predetta deliberazione 101/2016/R/eel ha, tra l'altro, la finalità di verificare se e in quale misura, anche alla luce dei nuovi elementi fattuali emersi, la rete di Torviscosa soddisfi effettivamente i requisiti per l'inclusione nell'elenco delle RIU;
29. ma soprattutto, come detto al precedente punto 26, la deliberazione 539/2015/R/eel condiziona il riconoscimento dei corrispettivi di trasporto versati e non dovuti, per le RIU esercite in "configurazione aperta", alla conclusione di uno specifico procedimento dell'Autorità che, nella specie, è proprio quello avviato con la più volte citata deliberazione 101/2016/R/eel;
30. in definitiva, solo all'esito del procedimento avviato con deliberazione 101/2016/R/eel, l'Autorità determinerà i criteri per l'effettuazione dei conguagli, che, a quel punto, ove la rete di Torviscosa fosse confermata nell'elenco delle RIU, diverranno immediatamente esigibili dal reclamante

DELIBERA

1. di respingere il reclamo presentato da Exergia S.p.a. nei confronti di e-distribuzione S.p.a.;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

10 novembre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni